



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Viale I Maggio s.n. ; e-mail: procura.foggia@giustizia.it

Foggia, 20 DIC. 2019

Codice AOO: 07102402100
Protocollo: 4607
Funzione:
Macroattività:
Fascicolo:
Responsabile:
Allegati: 1

UOR: Segreteria del Procuratore
Posizione n.:

Attività:
Sottofascicolo:
Riferimento alla nota:
Descrizione allegati:

Sig. Presidente
Ordine degli Avvocati
Tribunale
FOGGIA

OGGETTO: Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica di Foggia e l'Ordine degli Avvocati di Foggia – prot. n. 639/19 Int.

D'ordine del Procuratore della Repubblica di Foggia trasmetto copia del protocollo in oggetto indicato per la comunicazione dello stesso agli avvocati iscritti nell'albo forense di Foggia.

Ringrazio.



L'Operatore Giudiziario
(Donatella Ginese)

N. 639/19 Prot. INTERNO.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

e

L'Ordine degli Avvocati di Foggia

Premessa.

L'art. 15, 1° co., della legge 19 luglio 2019, n. 69, ha modificato il testo dell'art. 90 *ter* c.p.p., aggiungendo il comma 1 *bis* secondo il quale: *“Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale”*.

Il co. 5° del citato art. 15 ha, altresì, novellato l'art. 659 c.p.p., inserendo il seguente comma 1 *bis*: *“Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”*.

L'estensione delle garanzie a tutela delle persone vittime di reato così perseguita dal legislatore del 2019, presuppone che l'ufficio del pubblico ministero onerato disponga immediatamente delle generalità della persona offesa dal reato e del difensore nonché di informazioni aggiornate relative ai rispettivi recapiti. Si tratta, tuttavia, di dati non sempre in possesso degli uffici giudiziari; soprattutto, può capitare che di essi sia mancante il necessario aggiornamento. Il che, comportando la necessità di operare i conseguenti accertamenti, può dar luogo a ritardi nella spedizione degli avvisi di legge e, con essi, nella assicurazione alle vittime dell'informativa destinata a tutelarne la sicurezza.

Tutto ciò premesso, al fine di velocizzare le comunicazioni degli avvisi nei casi previsti dagli articoli 90 *ter*, co. 1 *bis* e 659, co. 1 *bis*, c.p.p.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le regole concordate con il presente protocollo si applicano esclusivamente ai fini delle comunicazioni alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, nei casi previsti dagli articoli 90 *ter*, co. 1 *bis* e 659, co. 1 *bis*, c.p.p.

Art. 2

L'Avvocato nominato difensore della persona offesa nei procedimenti aventi ad oggetto almeno uno dei reati previsti dall'articolo 90 *ter*, co. 1 *bis*, c.p.p., che venga a conoscenza, in qualunque modo, dell'applicazione in corso nei confronti del reo – su richiesta della procura della Repubblica di Foggia - della custodia cautelare o di una misura di sicurezza detentiva, comunica immediatamente al pubblico ministero, con atto scritto depositato presso l'ufficio di gabinetto del procuratore della Repubblica, i propri recapiti (PEC e numeri di telefono) nonché il luogo di dimora abituale ed i recapiti telefonici della vittima.

In caso di mutamento - nel periodo di applicazione della custodia cautelare e/o della misura di sicurezza detentiva - dei recapiti comunicati, il difensore provvede all'aggiornamento dei dati forniti.

Art. 3

L'Avvocato nominato difensore dalla vittima di uno dei reati previsti dall'art. 659, co. 1 *bis*, c.p.p., che venga a conoscenza, in qualunque modo, dell'esecuzione in corso – curata dalla procura della Repubblica di Foggia - della pena detentiva per uno dei predetti reati, comunica immediatamente al pubblico ministero, con atto scritto depositato presso l'ufficio di gabinetto del procuratore della Repubblica, i propri recapiti (PEC e numeri di telefono) nonché il luogo di dimora abituale ed i recapiti telefonici della vittima.

In caso di mutamento – nel periodo di esecuzione della pena detentiva - dei recapiti comunicati, il difensore provvede all'aggiornamento dei dati forniti.

Art. 4

Al fine di tutelare la sicurezza della vittima, le comunicazioni del difensore indicate negli articoli 2 e 3 del protocollo non vengono inserite nei fascicoli, rispettivamente, del procedimento e/o dell'esecuzione penale, bensì in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.


Art. 5

Il presente protocollo viene sottoscritto dal Procuratore della Repubblica di Foggia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia ed entra in vigore il 1° GENNAIO 2020.


Esso verrà inviato ai Magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Foggia ed agli Avvocati iscritti all'Albo forense di Foggia, nonché, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Foggia, 19 dicembre 2019.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
(Avv. Gianluca Ursitti)



Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
(Antonio Laronga)



Il Procuratore della Repubblica
(Ludovico Vaccaro)

